CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI INTERNI
DIVISIONE PARTECIPAZIONI COMUNALI

PROPOSTA N. 35124 **Torino, 06/12/2022**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA AL CONSIGLIO

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Francesco TRESSO
Paolo CHIAVARINO	Jacopo ROSATELLI
Chiara FOGLIETTA	Rosanna PURCHIA
Paolo MAZZOLENI	Giovanna PENTENERO
Gabriella NARDELLI	

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Carlotta SALERNO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 20 DEL D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE AL 31/12/2021.

Premesso che:

- Il Comune di Torino si profila quale primario rappresentante dei bisogni della Comunità, assumendo il ruolo di promotore dello sviluppo sociale ed economico del territorio di competenza;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2017 03504/64 del 2 ottobre 2017 è stata approvata la Revisione Straordinaria delle Partecipazioni Societarie detenute alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24 del D .Lgs. 175/2016; tale provvedimento ha costituito, l'aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della L. n. 190/2014;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2018 05800/064 del 10 dicembre 2018 è stata approvata la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2017, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 05432/064 del 16 dicembre 2019 è stata approvata la Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute alla data del 31/12/2018, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016;
- dette ultime deliberazioni ed i rispettivi allegati sono stati trasmessi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 24 comma 3 e 20 comma 3 del T.U.S.P., alla Sezione Regionale di Controllo Piemonte della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, oltre ad essere caricati nel Portale del MEF ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni con L. n. 114/2014;

Ricordato che:
- il TUSP ha operato un riordino della disciplina in materia di società pubbliche, incidendo su vari aspetti, fra i quali la *governance*, la gestione del personale, la razionalizzazione delle partecipazioni, il sistema dei controlli, e introducendo disposizioni sotto il profilo degli adempimenti, sia in capo alle pubbliche amministrazioni socie, sia in capo alle società;
- l'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016 prevede che "*Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";

Visti:
- l'articolo 2, comma 1, lett. *a)* del TUSP, a mente del quale "*Ai fini del presente decreto si intendono per* […] *"amministrazioni pubbliche": le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale*";
- l'articolo 1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale "*Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio*

sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI";

Considerato che:

- il Comune di Torino, in quanto tale, rientra tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quindi, a cascata, tra quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lett. *a)* del Testo Unico, tenute all'adempimento di cui all'articolo 24, comma 1 del Testo Unico;
- l'art. 20 del TUSP prevede che la razionalizzazione periodica interessi tutte le partecipazioni detenute, dirette o indirette, dalle amministrazioni pubbliche;
- in forza delle definizioni di cui all'art. 2 del TUSP:

- per «partecipazione diretta» si intende la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi";
- per «partecipazione indiretta» si intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
- per «controllo» si intende la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;

- ne consegue che costituiscono oggetto della rilevazione tutte le partecipazioni societarie detenute in via diretta dal Comune di Torino e le sole partecipazioni societarie detenute in via indiretta tramite società o organismo controllati secondo la definizione dell'art. 2359 del Codice Civile;
- per quanto riguarda le società quotate, come definite dal suddetto art. 2 del TUSP si è proceduto alla sola ricognizione tenendo conto della giurisprudenza contabile (Deliberazione Corte dei Conti n.29/Sezaut/2019/FRG; Deliberazione Corte dei Conti n.15/Sezaut/2021/FRG; Deliberazione Corte dei Conti Sez. reg. Controllo per il Piemonte n.110/2022);
- in particolare, l'art. 26 comma 3 del TUSP prevede che le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), detenute al 31 dicembre 2015;
- il TUSP prevede che possono essere detenute partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- il TUSP, all'articolo 4 comma 3, prevede inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche

possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Dato atto che:

- al 31 dicembre 2021, risultano di titolarità del Comune di Torino le seguenti partecipazioni societarie dirette e indirette:

PARTECIPAZIONI DIRETTE AL 31.12.2021

SOCIETA'	*% DI PARTECIPAZIONE*
5T S.R.L.	51.00
AFC TORINO S.P.A. a socio unico Comune di Torino	100.00
CAAT S.C.P.A.	92.96
CCT S.R.L. a socio unico Comune di Torino	100.00
ENVIRONMENT PARK S.P.A.	24.53
FARMACIE COMUNALI TORINO S.P.A.	20.00
FCT HOLDING S.P.A. a socio unico Comune di Torino	100.00
INFRATRASPORTI.TO S.R.L. a socio unico Comune di Torino	100.00
LUMIQ S.R.L. a socio unico Comune di Torino	100.00
SMAT S.P.A.	60.37
SORIS - SOCIETA' RISCOSSIONI S.P.A.	88.50
TRM S.P.A.	16.51
TURISMO TORINO E PROVINCIA S.C.R.L.	28.74
ICARUS S.C.P.A. IN LIQUIDAZIONE	16.57

PARTECIPAZIONI INDIRETTE PER IL TRAMITE DI FCT HOLDING S.P.A. AL 31.12.2021

SOCIETA'	*% DI PARTECIPAZIONE*
AGENZIA DI POLLENZO S.P.A.	3.90
AMIAT S.P.A.	20.0
GTT S.P.A.	100.0
IREN S.P.A.	13.80
SMAT S.P.A.	3.16
TORINO NUOVA ECONOMIA S.P.A.	48.86

Tenuto conto del fatto che:

- le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente

gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione delle stesse;

- l'art. 24 comma 5-bis del TUSP prevede che "*A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione*";
- la Camera dei Deputati ha chiarito, in proprio documento esplicativo datato 22/5/2019, che il suddetto intervento modificativo ad opera della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018) è volto a disapplicare, fino al 31 dicembre 2021, i commi 4 (obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali e successiva liquidazione coatta in denaro delle partecipazioni) del Testo unico nel caso di società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione e che per queste società in utile, ai fini di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, la norma autorizza pertanto l'amministrazione pubblica a prolungare la detenzione delle partecipazioni societarie;

Visto:

- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Torino. è stato istruito dai Servizi e Uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni;

Preso atto:

- dell'esito della ricognizione effettuata come risultante dall'Allegato A "Razionalizzazione periodica delle società partecipate al 31.12.2021 del Comune di Comune di Torino – Analisi Assetto" comprendente le singole schede di rilevazione, e dai relativi allegati:

- Allegato A.1 "Relazione tecnica";
- Allegato A.2.1 "Schede di analisi redatte secondo il modello elaborato dalla Corte dei Conti e risultante dalla deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR", relative alle Società del Gruppo Città di Torino, ivi comprese le società Iren S.p.A. e Amiat S.p.A.;
- Allegato A.2.2 "Schede di analisi redatte secondo il modello elaborato dalla Corte dei Conti e risultante dalla deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR" relative al Gruppo Smat S.p.a.;

- che costituiscono, altresì, allegati alla presente Deliberazione quali Allegato B.1 la "Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di razionalizzazione periodica per le società dirette" e l'Allegato B.2 "Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano di razionalizzazione periodica per le società indirette di FCT";

Dato atto che:

- tale deliberazione deve essere adottata entro il 31.12.2022, in ossequio al comma 3 dell'art. 20 del TUSP;
- la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 20 del TUSP da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti"; si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9;
- l'art. 24, ai commi 5, 5-bis, 5-ter, 6, 7, 8 e 9, prevede che *"In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche,*

fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.";

Visto:
- il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. mecc. 2020 00843/064 del 26 ottobre 2020;

Dato atto che:
- il presente provvedimento non rientra nella disciplina di cui alle circolari dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298 in materia di valutazione impatto economico (V.I.E.) come risulta dall'allegato C al presente provvedimento;

Ritenuto:
- di adottare, quali Allegati A.2.1 e A.2.2 al presente provvedimento, il modello standard definito nelle Linee di indirizzo approvate con provvedimento n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, in linea con quanto recentemente suggerito dalla Sezione Regionale di Controllo dell'Emilia Romagna con deliberazione n.48/2021/VSGO, la quale così si esprime al riguardo: *"...in merito all'adozione del modello ... è comunque necessario che il percorso motivazionale adottato nel provvedimento (di razionalizzazione) e nei documenti predisposti a corredo dia conto degli elementi informativi sottesi al modello medesimo".*

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di approvare, alla luce delle motivazioni che precedono, la razionalizzazione periodica, ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii, delle partecipazioni del Comune di Torino

dirette ed indirette possedute al 31 dicembre 2021, accertandole come da allegato A "Razionalizzazione periodica delle società partecipate al 31.12.2021 del Gruppo Comune di Torino – Analisi assetto" e relativi sub Allegati A.1 (Relazione Tecnica), A.2.1 (Schede di analisi redatte secondo il modello elaborato dalla Corte dei Conti e risultante dalla deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR), Allegato A.2.2 (Schede di analisi redatte secondo il modello elaborato dalla Corte dei Conti e risultante dalla deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR" relative al Gruppo Smat S.p.a.), B.1 (Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano delle società dirette del Comune), B.2 (Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano delle società indirette di FCT), quali allegati tutti alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di autorizzare le operazioni societarie contenute nel predetto documento, dando mandato, finalizzato all'attuazione delle previsioni programmatiche in essi contenute:
   - alla Giunta Comunale di adottare le necessarie ed eventuali deliberazioni volte a dare attuazione a quanto previsto nel documento di razionalizzazione periodica con l'esclusione di quelle che ai sensi del Testo Unico rientrano nella competenza del Consiglio Comunale;
   - al Sindaco di indirizzare il/la delegato/a nelle assemblee delle società partecipate all'approvazione delle conseguenti deliberazioni;
   - ai Dirigenti competenti per materia di assumere i conseguenti provvedimenti di loro diretta competenza;
3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune dirette ed indirette;
4. di trasmettere la presente deliberazione, comprensiva degl Allegati, alla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo del Piemonte, nonché al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 comma 3 del TUSP;
5. di procedere inoltre a trasmettere l'esito della ricognizione con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla L. 114/2014, per la rilevazione unificata annuale degli organismi partecipati da pubbliche amministrazioni, in particolare attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Portale del Dipartimento del Tesoro, alle cui informazioni ha accesso anche la Corte dei Conti in virtù del protocollo d'intesa del 25 maggio 2016 sottoscritto tra il Presidente della Corte dei Conti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
6. di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune;
7. di dare atto che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico come risulta dall'Allegato C al presente provvedimento;
8. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto il termine dell'adempimento è fissato al 31/12/2022.

Proponenti:

L'ASSESSORA
Gabriella Nardelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE

Paolo Maria Camera

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire [1], archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. PROP-35124-2022-All_1-All._A_Analisi_assetto_società_2022-29.11.pdf
2. PROP-35124-2022-All_2-All._A1_rel_tec_def.pdf
3. PROP-35124-2022-All_3-All._A2.1__gruppo_città_torino_def.pdf
4. PROP-35124-2022-All_4-All._A2.2__gruppo_smat.pdf
5. PROP-35124-2022-All_5-All._B.1_attuazione_dirette.pdf
6. PROP-35124-2022-All_6-All._B.2_attuazione_indirette.pdf
7. PROP-35124-2022-All_7-All._C_vie.pdf

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento